

DECISIONE (UE, Euratom) 2015/55 DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE
del 17 novembre 2014

relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica in sede di Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, in merito all'adozione delle decisioni del Consiglio di associazione relative al regolamento interno del Consiglio di associazione e a quello del Comitato di associazione e dei sottocomitati, all'istituzione di due sottocomitati e alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio»

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 464 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra ⁽¹⁾ («l'accordo»), prevede l'applicazione in via provvisoria di parti dell'accordo.
- (2) L'articolo 3 della decisione 2014/492/UE del Consiglio ⁽²⁾ specifica quali parti dell'accordo devono essere applicate in via provvisoria.
- (3) A norma dell'articolo 435, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio di associazione deve adottare il proprio regolamento interno.
- (4) A norma dell'articolo 435, paragrafo 3, dell'accordo, il Consiglio di associazione dev'essere presieduto alternativamente da un rappresentante dell'Unione e da un rappresentante della Repubblica di Moldova.
- (5) A norma dell'articolo 437, paragrafo 1, dell'accordo, il Comitato di associazione deve assistere il Consiglio di associazione nell'esercizio delle sue funzioni, mentre a norma dell'articolo 438, paragrafo 1, dell'accordo, il Consiglio di associazione deve stabilire, nel proprio regolamento interno, i compiti e il funzionamento del Comitato di associazione.
- (6) A norma dell'articolo 439, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio di associazione può decidere di istituire comitati o organi speciali in settori specifici necessari ai fini dell'attuazione dell'accordo, che assistano il Consiglio di associazione nell'esercizio delle sue funzioni. A norma dell'articolo 439, paragrafo 3, dell'accordo, il Comitato di associazione può anche creare sottocomitati.
- (7) A norma dell'articolo 434, paragrafo 1, dell'accordo, il Consiglio di associazione è responsabile della vigilanza e del controllo sull'applicazione e sull'attuazione dell'accordo. A norma dell'articolo 438, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio di associazione può delegare al Comitato di associazione i suoi poteri, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti. Il Consiglio di associazione dovrebbe delegare il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo che si riferiscono ai capi 1, 3, 5, 6 e 8 del titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo, a norma dell'articolo 436, paragrafo 3, e dell'articolo 438, paragrafo 2, dell'accordo, al Comitato di associazione nella formazione Commercio di cui all'articolo 438, paragrafo 4, dell'accordo, nella misura in cui tali capi non contengano disposizioni specifiche relative all'aggiornamento o alla modifica di tali allegati.

⁽¹⁾ GUL 260 del 30.8.2014, pag. 4.

⁽²⁾ Decisione 2014/492/UE del Consiglio, del 16 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (GUL 260 del 30.8.2014, pag. 1).

